

CORTE DEI CONTI

Il Sezione giurisdizionale contabilità pubblica, 6 settembre 1994, n. 17/94/A.

Rientra nella giurisdizione della Corte dei conti decidere controversie circa il risarcimento dei danni provocati al pubblico erario dai componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.

L'appellante Procuratore regionale contesta l'impugnata pronuncia declinatoria della giurisdizione, adducendo che spetta alla Corte dei conti decidere controversie, come quelle di specie, aventi ad oggetto pretese risarcitorie per danni arrecati al pubblico erario da componenti di ufficio elettorale.

Già in precedenti giudizi di appello relativi ad identiche decisioni dello stesso giudice di primo grado questa Corte ha avuto modo di affermare la propria giurisdizione in ordine a tal genere di controversie (cfr. sez. riun., 11 dicembre 1991, n. 767/A; 18 dicembre 1991, n. 768/A e n. 773/A).

Nella presente sede, in cui si dibatte di ugual questione, non ravvisa il Collegio motivo alcuno per discostarsi da questa costante e pienamente condivisibile giurisprudenza delle sezioni riunite.

Riguardo al caso in esame non può quindi che ribadirsi quanto già è stato affermato nelle citate pronunce di appello e cioè che la nozione di rapporto di servizio accolta dal primo giudice risulta legata ad una lettura dell'art. 52 del T.U. n. 1214/1934 al di fuori del contesto normativo-costituzionale e segnatamente dei precetti di cui agli artt. 103, secondo comma, e 97 della Costituzione, quali interpretati dalla giurisprudenza costituzionale e della Cassazione secondo cui l'ambito della giurisdizione della Corte dei conti tende a seguire l'evolversi dalla finanza pubblica verso forme più complesse ed articolate attinenti a sempre più estese finalità pubbliche (Cass., sez. un. 4 gennaio 1980, n. 2).

Alla luce di tale approdo ermeneutico *secundum constitutionem*, ormai da tempo consolidato, costituisce presupposto necessario e sufficiente per radicare la giurisdizione di questa Corte in materia di responsabilità amministrativa l'esistenza di un rapporto di servizio tra il soggetto chiamato a rispondere del danno erariale e la pubblica Amministrazione, ricorrendo detto rapporto ogni volta che al soggetto medesimo risulti affidato, a qualsiasi titolo, sia volontario che obbligatorio, l'esercizio di pubbliche funzioni o servizi, con conseguente suo inserimento nella variegata articolazione organizzativa della P.A.

Nella fattispecie all'esame non è revocabile in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi del rapporto di servizio quali sopra precisati.

L'ufficio elettorale, infatti, per legge svolge, attraverso i propri componenti, un'attività, obbligatoria e retribuita con compenso indennitario, di sicura natura pubblica poiché finalizzata al perseguimento di fini generali, venendosi a configurare come organo a carattere temporaneo e costituente parte integrante del complesso apparato pubblico cui sono demandati la funzione organizzativa e gli adempimenti procedurali relativi alla consultazione elettorale.

Né può condividersi l'assunto del giudice di prima istanza per il quale in ragione della specialità della materia attribuita alla cognizione della Corte dei conti dovrebbe ricadere nell'ambito della generale giurisdizione del giudice ordinario tutto ciò che non risulti espressamente devoluto dalla legge alla giurisdizione della Corte medesima.

Siffatta interpretazione non è invero consonante con quanto più volte affermato dal giudice delle leggi in ordine al contenuto precettivo tendenzialmente generale dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione, comportante efficacia espansiva delle norme contenute nella legge ordinaria (sentenze n. 210 del 26 giugno 1970, n. 211 del 30 dicembre 1972 e n. 241 del 30 giugno 1984).

Riguardo alla portata di tale previsione costituzionale e suoi riflessi in ordine alla sfera delle attribuzioni giurisdizionali di questa Corte, la Cassazione ha precisato che la Corte dei conti ha una competenza generale nelle materie di contabilità pubblica che sono individuate dal concorso di due elementi: la natura pubblica dell'Ente e il carattere pubblico del bene che si assume lesa (sez. un. 11 dicembre 1979, n. 6535), puntualizzando inoltre che se il precetto dell'art. 103 è caratterizzato da una tendenziale e non assoluta espansività, ciò rende legittima la previsione legislativa di una diversa giurisdizione, ma, in mancanza, non viene meno il suddetto carattere generale (sez. un., 17 gennaio 1991, n. 404).

Risulta quindi del tutto inappagante come già ritenuto dalle sezioni riunite, la conclusione cui giunge il primo giudice secondo il quale in mancanza di una espressa attribuzione legislativa (*interpositio legislatoris*) l'art. 52 del

T.U. non può, per effetto della generale previsione di cui all'art. 103, secondo comma, della Costituzione, ricomprendere i componenti degli uffici elettorali.

Nel caso concreto appaiono presenti, alla stregua di quanto prospettato nella domanda risarcitoria proposta dal Procuratore generale, tutti i caratteri propri della figura dell'illecito amministrativo di danno, quali così delineati dall'art. 52 del T.U.:

- soggetti investiti di pubbliche funzioni;
- violazione degli obblighi imposti dalla legge a garanzia del corretto esercizio della funzione;
- danno pubblico cagionato dalle azioni od omissioni *contra legem* poste in essere nello svolgimento del rapporto di servizio.

Unica particolarità nella specie ravvisabile, ma che non modifica i termini della questione in esame, è la configurabilità di un rapporto di servizio intercorrente non, come di solito avviene, con una singolare Amministrazione, bensì con una pluralità di enti pubblici territoriali e ciò in quanto l'organizzazione e l'esercizio della pubblica funzione connessa alle operazioni elettorali comporta, secondo le norme positive, l'intervento di tali enti, a titolo diverso ma unificato dal fondamentale fine pubblico che l'ordinamento riconosce alla consultazione elettorale (come esattamente sostenuto dall'appellante e, d'altronde, pur affermato, in identica controversia, dalla stessa Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana con decisione n. 164 del 13 ottobre 1989, di contenuto del tutto opposto rispetto a quella oggetto del presente giudizio).

Per le considerazioni che precedono va in conclusione affermata la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla pretesa risarcitoria azionata dal Procuratore generale nei confronti dei soggetti in epigrafe indicati.

P.Q.M.

annulla la decisione appellata e dispone il rinvio degli atti alla competente Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana per la prosecuzione del giudizio.